

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1349

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOTI, ZACCHEO, SAGLIA, AIRAGHI

Aumento del trattamento minimo di pensione
per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Presentata il 17 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'indagine sui consumi delle famiglie condotta dall'Istituto nazionale di statistica nel corso dell'anno 1999, che offre il riferimento per la valutazione del fenomeno della povertà e della esclusione sociale, ha indicato in 895 mila lire mensili la linea di povertà relativa.

Le associazioni dei pensionati del lavoro autonomo in agricoltura, facendo anche riferimento a tale indagine, hanno richiamato l'attenzione sull'attuale importo pensionistico al minimo per gli agricoltori, che è pari a 738.900 lire.

I dati statistici dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e, tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha uguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40

per cento della popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento.

A fare maggiormente le spese di una simile situazione sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'agricoltura, infatti, ha beneficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al *boom* economico degli scorsi decenni.

I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l'attività agricola per l'inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione giovanile, trovano, essendo disponibili a qualsiasi lavoro, facilmente occupazione in altri settori.

Gli anziani, che pur svolgono ancora una preziosa attività di presidio del ter-

ritorio, privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita intera, servito il Paese, in guerra ed in pace, aver versato decenni di contributi assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi, con una pensione di circa 739 mila lire mensili, ben al di sotto del limite minimo di sopravvivenza e molto vicina alle 659.650 lire dell'assegno sociale concesso a coloro che non hanno mai versato alcun tipo di contributo assicurativo.

Oggi non sono pochi gli anziani che, nell'intento di integrare la loro modestissima pensione, continuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezzamenti di terreno in proprietà ed in affitto.

Per le ragioni esposte, ma anche per un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani meritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro e di

esperienza e quali portatori di autentici valori, preghiamo gli onorevoli colleghi di voler valutare con benevola attenzione la presente proposta di legge. Essa tende, limitatamente ai trattamenti pensionistici in essere ed a quelli futuri, fino al riordino definitivo del sistema e per i titolari con basso reddito, ad attribuire loro un assegno mensile pari ad un terzo del trattamento minimo.

Per quanto riguarda l'onere relativo all'attuazione della legge, si è tenuto presente, infine, che la gestione previdenziale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è caratterizzata da un rapporto negativo tra il numero dei pensionati, pari a 2.077.500, e quello degli iscritti, pari a 701.533. In questa ottica abbiamo calcolato che per portare tali pensionati al di sopra della soglia di povertà la spesa totale a carico dello Stato è stimata in circa 400 miliardi di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino alla concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

ART. 2.

(Assegno integrativo).

1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 della presente legge è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dal medesimo articolo, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

ART. 3.

(Decorrenza).

1. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa domanda e permane quale diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007410